



COMUNE DI CETARA

Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO IN CONCESSIONE NEL PORTO DI CETARA

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 12 in data 24.03.2022

INDICE

Sommario

CAPO I - GENERALITÀ.....	3
Art. 1 Campo di applicazione.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Organizzazione interna	4
Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI	4
Art. 4 Generalità	4
Art. 5 Ancoraggio.....	5
Art. 6 Ormeggi	5
Art.7 Casi di forza maggiore, di emergenza.....	5
Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO	6
Art. 8 Posti di ormeggio	6
Art. 9 Posti di ormeggio riservati.....	8
Art. 10 Cessione del Posto di ormeggio.....	8
Art. 11 Disponibilità del posto di ormeggio.....	8
Art. 12 Posti di ormeggio di transito	9
Art. 13 Durata dell’ormeggio.....	9
Art. 14 Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni.....	9
Art. 15 Inquinamenti e molestie.....	10
Art. 16 Domande per il posto d’ormeggio.....	10
Art. 17 Criteri di assegnazione.....	11
Art. 18 Ormeggi invernali	11
Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	12
Art. 19 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza	12
Art. 20 Ispezioni.....	13
Art. 21 Assicurazione	14
Capo V - SERVIZI AI PONTILI.....	14
Art. 22 Servizi portuali	14
Art. 23 Servizi generali portuali	14
Art. 24 Servizi sussidiari.....	14
Art. 25 Servizi tecnici	15
Art. 26 Sosta autovetture e motorini di assegnatari di posto di ormeggio.....	15
Capo VI – DISPOSIZIONI GENERALI.....	15

Art. 27 Obblighi e divieti.....	15
Art. 28 Utilizzo dei proventi.....	16
Art. 29 Piano generale degli Ormeggi.....	16
Art. 30 Adempimenti degli assegnatari	17
Art. 31 Responsabilità.....	18
Art. 32 Decadenza	18
Art. 33 Determinazione tariffe e modalità di pagamento	18
Art. 34 Diritto di Prelazione	19
Art. 35 Contratto e perfezionamento.....	19
Art. 36 Attracco abusivo	20
Art. 37 Inosservanza e norma di rinvio.....	20

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente atto disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio destinate ad unità da diporto ai pontili galleggianti e ai tratti di banchina nel porto di Cetara nel rispetto delle Concessioni Demaniali Marittime rilasciate dall'Amministrazione Regionale al Comune di Cetara e dei Decreti Dirigenziali che regolamentano le attività e la destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Cetara, come da planimetria che è parte integrante del presente atto.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per effetto di modifiche delle Concessioni Demaniali Marittime o della regolamentazione delle attività e della destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Cetara, da concordarsi con l'Autorità Marittima, previo nulla osta dell'Ente Concedente, giusto trasferimento delle funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale e interregionali di cui alla LR 29 giugno 2021 n.5 e Deliberazione di Giunta Regionale n.483 del 4.11.2021, o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura Portuale, in accordo con le disposizioni vigenti.

Art. 2 Definizioni

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del porto di Cetara, come di seguito definiti, e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario che è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Concessionario:** Il Comune di Cetara, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima;
- b) **Gestore:** Il comune di Cetara o altro soggetto affidatario del servizio in forza di specifici provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, che assume i diritti e gli obblighi del Concessionario ed opera nei limiti di quanto disposto dal presente regolamento, delle funzioni previsti dai provvedimenti di affidamento dei servizi e delle direttive ricevute dal Concessionario;
- c) **Utente:** L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Gestore delegato appositamente dal Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio riservato sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile dell'unità da diporto, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e le aree, a mare e a terra, ad essi pertinenti;
- d) **Unità da diporto:** L'unità da diporto, secondo la definizione di cui al D. Lgs. 171/2005, fino ad una lunghezza fuori tutto (compresi tutti gli ingombri) fino a metri 20,00, ormeggiabile ai sensi del presente regolamento; la lunghezza massima, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, può essere modificata fino a mt. 25,00 con atto di Giunta Comunale. Le unità da diporto in transito sono ormeggiabili fino ad una lunghezza massima di mt. 30,00.
- e) **Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato per l'ormeggio temporaneo di una unità, per un periodo fisso dell'anno, di norma dal 15/05 al 15/10 oppure per cosiddetto "ormeggio invernale" nel periodo 30 Ottobre – 1 Maggio . Tali periodi possono essere modificati mediante delibera di Giunta Comunale con la quale vengono fissate modalità di utilizzo e tariffe.
- f) **Contratto di ormeggio:** Atto legittimante l'uso del posto di ormeggio, redatto secondo lo schema allegato (Allegato A1);

Art. 3 Organizzazione interna

Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, in base alle indicazioni del Concessionario (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione del servizio di ormeggio di unità da diporto e a tutte le attività connesse.

Al Gestore vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari, con piena autonomia nell'organizzazione e gestione del servizio, dalla istruzione delle istanze presentate all'assegnazione dei posti e all'incasso dei pagamenti per transiti giornalieri, con obbligo di versamento degli stessi a favore del concessionario e contestuale rendicontazione.

Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI

Art. 4 Generalità

L'accosto ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di disormeggio, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente regolamento, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al personale addetto ai pontili delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal Porto.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre suddette, in particolare per unità a motore, moto d'acqua e unità a vela.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita di accosto ai pontili è quella minima di governo, e comunque non maggiore di 3 (tre) nodi.

Art. 5 Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e del tratto di banchina all'uopo destinato in concessione senza essere autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza.

Art. 6 Ormeggi

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinesche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte, boe su catenarie, cavi d'ormeggio, ecc.

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Concessionario o del Gestore. Il ~~Comune~~ Concessionario (o il Gestore) provvederà a sostituire d'autorità ogni cavo di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Gestore.

Al fine di prevenire l'usura dei cavi di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli utenti sono obbligati a ricoprire le casse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

Art.7 Casi di forza maggiore, di emergenza.

Fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale anche dal Gestore dei pontili, il Gestore stesso provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del codice della navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.

Il Gestore, e per esso il personale addetto ai pontili, si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del personale addetto ai pontili, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'unità da diporto affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'unità da diporto affondata provochi danni ad altre unità. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'unità navale, il Gestore, sentita l'autorità marittima, si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario.

Il Concessionario e/o il Gestore è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle unità da diporto derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

Art. 8 Posti di ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità del posto di ormeggio a lui riservato e il gestore del servizio si impegna a mantenerlo libero a sua disposizione anche quando questi dovesse assentarsi dal Porto per un qualsiasi periodo di tempo. Tuttavia, il Gestore previo accordi preventivi con lo stesso utente si riserva la facoltà di utilizzare il posto di ormeggio lasciato libero in questi specifici periodi di tempo.

I pontili e le banchine all'uopo destinate consentono l'ormeggio di unità da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

CATEGORIA	Dimensioni massime delle Unità in metri
I	Acquascooter e tender fino a mt. 3,5
II	Natanti fino a 4,50 metri
III	Unità da 4,51 fino a 5,00 mt.
IV	Unità da 5,01 fino a 5,50 mt.
V	Unità da 5,51 fino a 6,00 mt.
VI	Unità da 6,01 fino a 6,50 mt.
VII	Unità da 6,51 fino a 7,00 mt.
VIII	Unità da 7,01 fino a 7,50 mt.
IX	Unità da 7,51 fino a 8,00 mt.
X	Unità da 8,01 fino a 8,50 mt.
XI	Unità da 8,51 fino a 9,00 mt.
XII	Unità da 9,01 fino a 9,50 mt.
XIII	Unità da 9,51 fino a 10,00 mt.
XIV	Unità da 10,01 fino a 10,50 mt.
XV	Unità da 10,51 fino a 11,00 mt.
XVI	Unità da 11,01 fino a 11,50 mt.
XVII	Unità da 11,51 fino a 12,00 mt.
XVIII	Unità da 12,01 fino a 12,50 mt.
XIX	Unità da 12,51 fino a 13,00 mt.
XX	Unità da 13,01 fino a 13,50 mt.
XXI	Unità da 13,51 fino a 14,00 mt.

XXII	Unità da 14,01 fino a 14,50 mt.
XXIII	Unità da 14,51 fino a 15,00 mt.
XXIV	Unità da 15,01 fino a 16,00 mt.
XXV	Unità da 16,01 fino a 17,00 mt.
XXVI	Unità da 17,01 fino a 18,00 mt.
XXVII	Unità da 18,01 fino a 19,00 mt.
XXVIII	Unità da 19,01 fino a 20,00 mt.
XXIX	Unità da 20,01 fino a 30,00 mt. (solo Transito)

Le unità da diporto superiori a 20.00 mt. e eventuali navi da diporto (superiori a 24 mt) in transito, in relazione alla loro stazza, possono essere ospitate esclusivamente presso la banchina del secondo tratto del molo di sopraflutto, quando libera da unità da pesca, compatibilmente con le disposizioni vigenti.

Le relative tariffe sono fissate annualmente con apposito atto di Giunta Comunale in relazione alle categorie di cui sopra che tengono conto delle dimensioni delle unità da diporto.

Tali dimensioni si intendono riferite alla lunghezza del solo scafo senza comprendere eventuali altri ingombri dell'unità da diporto, se smontabili (delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi ecc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua unità da diporto o riesca comunque ad attraccare con un'unità da diporto di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il personale addetto ai pontili si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati alle unità da diporto in transito, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 10% del totale dei posti disponibili.

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola unità da diporto.

Il Concessionario e/o il Gestore, potrà in qualsiasi momento, effettuare tramite proprio personale, gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con i documenti di bordo. Il personale incaricato potrà salire a bordo e procedere alla misurazione dell'unità da diporto e alla verifica dei dati dichiarati (estremi immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione ecc.) in presenza dell'utente. Se lo scostamento tra i dati metrici riportati sull'istanza e quelli rilevati non eccede il 6% il richiedente provvederà al solo conguaglio tariffario. Nel caso in cui tale scostamento supera il 6% fino al 15% si procederà ad una sanzione di € 200,00 oltre il conguaglio tariffario. Nel caso in cui venisse riscontrata una eccedenza superiore al 15%, l'utente decadrà immediatamente dall'assegnazione del posto ormeggio. Qualora dall'accertamento dovesse risultare una palese difformità tra i dati dichiarati in istanza e quelli rilevati, non rientranti nelle ipotesi precedenti, si procederà alla immediata rimozione dell'unità da diporto.

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di unità da diporto per specifica categoria è così fissato in relazione agli ingombri massimi:

Categorie	Dimensione massima dell'unità in mt.	Numero di unità ormeggiabili
I	Acquascooter	2
I-III	Unità fino a mt. 5,00	56
IV-VII	Unità da 5,01 a 7,00	51
VIII-XI	Unità da 7,01 a 9,00	23
XII-XV	Unità da 9,01 a 11,00	12
XVI-XIX	Unità da 11,01 a 13,00	12
XX-XXIII	Unità da 13,01 a 15,00	2
XXIV-XXIX	Unità da 15,01 a 20,00	1
TOTALI		157

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di unità da diporto sarà rideterminato, con delibera di Giunta comunale, in funzione degli spazi disponibili.

È fatta salva, tuttavia, la facoltà del Concessionario e/o del Gestore di procedere alla rideterminazione del numero di posti ormeggiabili per le differenti categorie in funzione delle istanze di ormeggio che pervengono a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico.

Art. 9 Posti di ormeggio riservati

Il Concessionario si impegna a riservare al Gestore n. 2 posti di ormeggio detti 'riservati' che il Gestore utilizzerà per l'ormeggio di proprie unità di servizio da utilizzare per le operazioni di pulizia e/o per le altre attività legate alla gestione del servizio stesso.

Art. 10 Cessione del Posto di ormeggio

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. Tale contratto di ormeggio garantisce esclusivamente il diritto ad ormeggiare l'unità ai pontili o al tratto di banchina destinata, con esclusione di qualsiasi obbligo del Concessionario/Gestore in ordine alla custodia delle stesse unità.

L'Utente non potrà cedere a terzi il proprio posto di ormeggio se non con le modalità di seguito riportate.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore del Concessionario/gestore, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo per il quale la rinuncia avrà effetto; a fronte di tale rinuncia l'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme corrisposte.

Art. 11 Disponibilità del posto di ormeggio

Con la sottoscrizione del relativo contratto l'Utente acquisisce la piena disponibilità del posto temporaneo di ormeggio a lui riservato, che il Gestore dei pontili si impegna a mantenere libero, quando questi dovesse assentarsi dal Porto per un qualsiasi periodo di tempo.

L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'allontanamento dai pontili o dalle banchine per periodi superiori alle 24 ore.

Il Gestore a seguito della comunicazione da parte dell'utente dell'allontanamento temporaneo dell'unità da diporto si riserva la facoltà di utilizzare il posto di ormeggio lasciato libero nel periodo comunicato. Tuttavia, in caso anche di rientro anticipato, sarà garantito all'utente il proprio posto di ormeggio.

Il Gestore, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti barca, potrà disporre, nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio adeguato alla tipologia di unità da diporto. In tal caso l'utente è tenuto allo spostamento della propria unità da diporto, spostamento che potrà essere effettuato anche dallo stesso personale del servizio di gestione senza nessuna comunicazione preventiva.

Gli ormeggi, anche quelli di transito di cui al successivo articolo, sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al servizio ormeggio, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 12 Posti di ormeggio di transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità .

La sosta delle unità di ormeggio in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non deve superare le 48 ore, con la possibilità di proroga per un periodo di pari durata, fatto sempre salvo la disponibilità del suddetto posto di ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.

Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'unità da diporto si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle unità in transito sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei movimenti degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione del posto ricevuto. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 13 Durata dell'ormeggio e tariffa

La sosta è consentita, di regola, per il periodo fisso di cui all'art.2. Con atto di Giunta Comunale sono disposte eventuali proroghe al periodo indicato compatibilmente con le condizioni di sicurezza dell'area portuale e per le necessarie attività manutentive da realizzare.

Per periodi di minore durata la tariffa di ormeggio, con validità minima di un mese, è calcolata in proporzione alla tariffa riferita all'intero periodo, in base alle categorie di cui all'art. 8.

Art. 14 Identificazione delle unità navali e contrassegni

Per tutte le unità navali dei residenti, non iscritti nei registri navali, è prevista l'identificazione mediante apposito contrassegno rilasciato dal Gestore affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile sia durante l'ormeggio ai pontili i che in caso di deposito invernale su arenile centrale.

Il contrassegno è una targhetta di forma rettangolare di 13 x 9 cm con su stampato il logo del Comune di Cetara, ed il numero progressivo della matricola assegnata all'unità da diporto, già rilasciati dal Censimento dell'elenco dei natanti di proprietà, disposto con deliberazione di G.C. n. 140/2008, e successivi aggiornamenti .

Art. 15 Inquinamenti e molestie

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità da diporto sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse;
- carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- la pesca e la balneazione, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;
- di ingombrare con oggetti, materiali, tender o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco, sempre al guinzaglio. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine.

Art. 16 Domande per il posto d'ormeggio

Gli utenti che intendano ottenere l'assegnazione di un posto di ormeggio nel porto di Cetara, con esclusione di qualsiasi onere di custodia dell'unità o di cose a bordo, dovranno, successivamente alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, presentare istanza con apposito modulo sia mediante consegna a mano presso la sede del Gestore o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato sull'avviso pubblico ed allegando i seguenti documenti:

- a) Fotocopia del documento di riconoscimento;
- b) Dichiarazione - con assunzione di responsabilità - ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesti di essere residente a Cetara da più di 3 anni, e che l'unità che sarà ormeggiata è stabilmente detenuta dal richiedente a titolo di proprietà o altro idoneo titolo di godimento;
- c) Copia legale del certificato assicurativo stipulato ai sensi del decreto legislativo 209/2005, per la predetta unità ed intestato al richiedente, comprensivo di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc.;
- d) Copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;

Non verranno considerate valide istanze compilate in modo incompleto o assunte al protocollo prima della data fissata dal bando. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso ritardi e/o disguidi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al protocollo del Gestore. Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal bando, saranno prese in considerazione solo in caso vi sia disponibilità di posti una volta esaurita l'eventuale lista di attesa.

Art. 17 Criteri di assegnazione

Al termine dell'iter per l'acquisizione delle richieste di assegnazione di posti di ormeggio, il Gestore, tenendo conto del piano generale di ormeggio, di cui al successivo articolo 29 provvede alla pianificazione dei posti barca assegnabili in relazione al numero di istanze presentate e soprattutto delle dimensioni delle unità da diporto.

L'assegnazione dei posti di ormeggio avviene con priorità ai residenti nel Comune di Cetara e per i proprietari di immobili regolarmente registrati ed accatastati presso lo stesso comune; per le ulteriori eventuali disponibilità, l'assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di protocollo delle domande pervenute e fino ad esaurimento dei posti.

L'Utente è tenuto ad accettare il posto di ormeggio così come assegnato dal gestore, senza nessuna riserva.

Agli assegnatari di posto per la precedente stagione ed in regola con tutti i pagamenti previsti per l'annualità precedenti, è dato titolo preferenziale per l'assegnazione del posto di ormeggio per l'annualità in corso, a meno di nuove richieste da parte di utenti Residenti che hanno comunque priorità rispetto a quelli "Non Residenti", pur avendone questi ultimi, diritto di prelazione.

In particolare, ai nuovi "Residenti", in base alla quantità di richieste, potrà essere assegnato anche un posto di ormeggio delle utenze "Non Residenti", tenendo in considerazione le misure dell'unità da diporto.

Il criterio di selezione dei posti da assegnare ai nuovi residenti che ne hanno fatto espressa richiesta, si baserà sulla esclusione "perdita di assegnazione" del posto di un utente con minori anni in diritto di prelazione. In particolare, saranno esclusi dalla assegnazione gli utenti con meno anni di posto assegnato.

Art. 18 Ormeggi invernali

L'ormeggio detto "Invernale" tenendo conto di una gestione estiva di mesi 5 (15 Maggio - 15 Ottobre) e di un periodo transitorio iniziale e finale necessario all'organizzazione dei servizi e alla disponibilità dei posti, è riferito al periodo (30 Ottobre – 1 Maggio).

Il servizio di ormeggio per questo periodo è dato unicamente alle seguenti condizioni e modalità:

- non è previsto nessun servizio di guardiania e vigilanza alle unità da diporto;
- tenuto conto della mancanza di un servizio di vigilanza, **tutti gli utenti non residenti**, sia di nuovo ormeggio che di prolungamento dell'ormeggio estivo, **sono tenuti alla nomina di un proprio referente sul posto**, fornendone i riferimenti ed i recapiti al Gestore che avrà la possibilità di contattare gli stessi per qualsiasi necessità e motivazioni inerenti la sicurezza, lo spostamento dell'unità da diporto o qualsivoglia altra esigenza logistica;
- è garantita la sola assegnazione del posto e il relativo materiale (cavi) per l'ormeggio delle unità da diporto;

- l'amministrazione non assume nessuna responsabilità in ordine alla custodia dell'unità da diporto e di tutto ciò che in essa è contenuto, né per eventuali danni a seguito di condizioni meteo-marine avverse neanche in caso di eventuale rottura dei sistemi di ormeggio messi a disposizione;
- vista la tipologia di servizio per il suddetto periodo, il Gestore tenendo conto di specifiche necessità organizzative e manutentive, potrà richiedere agli utenti e/o referenti gli stessi, in qualsiasi momento, di lasciare libero il proprio posto di ormeggio in riferimento a specifica area e/o in generale a tutte le aree in concessione;
- le tariffe sono agevolate e riferite unicamente ad un servizio che prevede la sola messa a disposizione dei sistemi di ormeggio e dell'assegnazione di un relativo posto, con esclusione della custodia e guardiania delle unità da diporto, il tutto alle suddette condizioni e modalità per chi faccia nuova specifica richiesta di ormeggio cosiddetto "Invernale" o intenda prolungare l'ormeggio estivo;
- i posti di ormeggio saranno assegnati dal Gestore a seconda delle condizioni e delle disponibilità, e pertanto, saranno ritenuti soggetti non autorizzati, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti, tutti coloro che occupano dei posti non direttamente assegnati dal Gestore;
- L'utente che usufruisce unicamente dell'ormeggio "Invernale" è tenuto a lasciare il posto assegnato entro e non oltre la data di fine gestione (01 Maggio) previo la rimozione forzata della propria unità da diporto.

Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 19 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le unità da diporto degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- le unità navali in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità navali di quella categoria;
- in caso di incendio a bordo di un'unità navale, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili l'Ufficio Demanio e/o il personale addetto al

pontile, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'unità navale incendiata deve essere immediatamente isolata.

- Ogni unità navale, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare l'Ufficio Demanio e/o il personale addetto al pontile, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle unità vicine e quanti si trovano in luogo.
- Dal momento in cui un'unità navale ormeggia, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento, applicate dal Concessionario e/o dal Gestore, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della AUTORITÀ MARITTIMA per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.
- Non è consentito ai proprietari di unità navali apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o all'Amministrazione Comunale.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili .

La sottoscrizione del contratto di ormeggio vale come accettazione di codesto regolamento ed attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del comune in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave .

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

Art. 20 Ispezioni

Il Concessionario e/o il Gestore potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle unità navali all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità navali all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le unità navali all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

Art. 21 Assicurazione

L'unità navale dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità navale la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Capo V - SERVIZI AI PONTILI

Art. 22 Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune, anche attraverso terzi autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi portuali di cui al successivo articolo.

Art. 23 Servizi generali portuali

Sono servizi portuali generali:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle unità navali;
- Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizi igienici;
- Servizio vigilanza, h 24;
- Servizio antincendio e antinquinamento;
- Pulizia e mantenimento dei fondali;
- Servizio assistenza con apparato VHF (canale da stabilire di concerto con l'autorità marittima);
- Raccolta di olii esausti e batterie;
- Videosorveglianza su tutta l'area portuale;
- Pubblica illuminazione.

Art. 24 Servizi sussidiari

Sono servizi sussidiari:

- la somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica.

La somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina, alle condizioni stabilite con atto di Giunta Comunale.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale addetto al servizio ormeggio dei pontili sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

Art. 25 Servizi tecnici

Consistono nella fornitura, in misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'unità navale, quali :

- Interventi su emergenze di eventi straordinari;
- Interventi subacquei;
- Servizio di alaggio e varo.

Per tutte le operazioni di cui ai punti precedenti gli Utenti debbono rivolgersi a ditte specializzate ed autorizzate secondo le vigenti e necessarie normative tecniche e di sicurezza nell'ambito della Concessione portuale.

Art. 26 Sosta autovetture e motorini di assegnatari di posto di ormeggio

Per esigenze logistiche dell'Ente, agli assegnatari dei posti di ormeggio, non residenti, NON sarà possibile riservare dei posti per la sosta di proprie moto o automobili negli stalli dell'area portuale ed in qualsiasi altra area del territorio comunale.

Capo VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 Obblighi e divieti

Tutte le unità navali all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi adeguate all'unità navale, per non danneggiare le unità vicine, ed essere in possesso di adeguati cavi di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

Il numero minimo dei parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute

garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: $n = L/2 + 1$ (dove L è la lunghezza in mt. dell'unità navale).

E' vietato lasciare l'unità navale presso il posto assegnato non adeguatamente legata o in stato di faticenza.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità delle unità navali. L'istanza presentata dagli interessati sarà valutata dal Gestore del servizio;

L'utente non potrà ormeggiare unità navale diversa da quella dichiarata nella richiesta.

La vendita a terzi dell'unità navale oggetto della concessione del posto di ormeggio, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. I proprietari/utenti di unità navali non autosvuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive unità navali).

Gli utenti non residenti o che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare il natante in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato al Gestore previo il pagamento del servizio prestato, le cui condizioni sono fissate con atto di Giunta Comunale.

L'accesso ai pontili e il prelievo dell'unità navale sarà consentito a soggetti diversi dal richiedente esclusivamente alla presenza dello stesso o a seguito di sua comunicazione al Gestore.

Il Concessionario e/o il Gestore effettueranno le verifiche e i controlli necessari circa l'effettiva proprietà delle unità navali e delle misure dichiarate all'atto della richiesta di ormeggio, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Art. 28 Utilizzo dei proventi

I proventi derivanti dalle concessioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati per:

- 1) il miglioramento dei servizi messi a disposizione;
- 2) la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio del porto;
- 3) il pagamento dei canoni demaniali marittimi;
- 4) spese di carattere sociale e per iniziative di promozione e sviluppo turistico del territorio.

Art. 29 Piano generale degli Ormeggi

il Concessionario in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale del porto in sintonia con l'Autorità Marittima Locale predispose il Piano Generale degli Ormeggi per la assegnazione dei posti barca presso i pontili e le banchine/moli in concessione.

In particolare, il "Piano Generale di Ormeggio" (Allegato alla presente), ai fini di una migliore gestione del servizio di ormeggio, tenendo conto della definizione delle aree disponibili, della classificazione delle unità da diporto e delle assegnazioni per categoria di utenza, stabilisce il numero dei posti disponibili per specifiche zone, riferita alle attuali aree in concessione e relative strutture di ormeggio (salvo futuri ampliamenti).

Vengono definite le seguenti zone e relative "Assegnazioni d'Ufficio":

- **Pontile promiscuo Pesca e Diporto** – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle unità da diporto di residenti da mt. 5 a 9,5 e la cui assegnazione sarà stabilita dal Gestore in relazione all'ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle unità navali (partendo dalle misure tra i 7,0 e 9,5 mt.) e fino ad esaurimento degli attuali posti disponibili (circa 15), successivamente ad eventuali altri richiedenti.
- **Banchina di riva** – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle unità da diporto di residenti fino a mt. 6,99 escluso i gommoni (i gommoni per una migliore fruizione nelle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, avranno posto assegnato presso il pontile galleggiante, qualora vi siano posti disponibili). L'assegnazione dei posti sarà stabilita dal Gestore in relazione all'ordine di presentazione delle richieste, alle misure delle unità navali e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 25), successivamente ad eventuali altri richiedenti;

- **Banchina di sopraflutto** – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle unità da diporto di residenti da mt. 9,51 a 15 e la cui assegnazione sarà stabilita dal Gestore in relazione all'ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle unità navali e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 15), successivamente ad eventuali altri richiedenti. Sempre in questa area è possibile l'ormeggio di max. 2 unità navali fino a mt. 20;
- **Pontile Diporto** – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle unità da diporto di non residenti da mt. 4,5 a 13 la cui assegnazione sarà stabilita dal Gestore in relazione all'ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle unità navali e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 45), successivamente ad eventuali altri richiedenti;
- **Pontile e banchina esterna molo sottoflutto** – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle unità da diporto di residenti non superiori a mt. 5,00, e mt. 6,00 se di proprietà di ditte di locazione e/o noleggio natanti da diporto per il solo periodo stagionale dal 15 Maggio al 30 settembre. L'Area è all'esterno del molo di sottoflutto, comprendendone sia la banchina esterna che il pontile galleggiate allo scopo installato. L'assegnazione è stabilita d'ufficio in relazione alle misure ed ingombro delle unità navali, dell'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per le sole unità di ditte di locazione e/o noleggio natanti da diporto, è stabilito il posto al lato esterno del pontile galleggiante fino ad un massimo di posti 10 per singola ditta.

Tuttavia, nella assegnazione dei posti, si terrà conto di un ormeggio anche in doppia fila nello specchio acqueo anteriormente al pontile. Pertanto, sarà obbligatorio accettare la seguente assegnazione: per ogni N.2 natanti da diporto, una sarà ormeggiata al pontile, l'altra anteriormente alla stessa. In definitiva, ogni ditta avrà a disposizione massimo 5 posti al pontile e 5 posti in doppia fila anteriormente alle stesse.

Per tutte le suddette zone, fino ad esaurimento dei posti disponibili rispetto alle domande pervenute, si farà riferimento all'ordine di acquisizione al protocollo tenuto dal Gestore del servizio; pertanto tutti i richiedenti rimasti privi di assegnazione di posto presso la zona di riferimento e/o quella richiesta in istanza, potranno valutare altre possibilità di ormeggio in zone diverse senza però che siano previste agevolazioni sulle tariffe o, in alternativa, saranno tenuti a rimuovere la propria unità da diporto dal posto eventualmente già occupato. Le unità navali non in regola ed eventualmente già ormeggiate, saranno spostate d'ufficio in specifiche zone in attesa di rimozione coattiva.

Tutte le assegnazioni di posto di ormeggio, saranno pianificate ed effettuate dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'unità o ad altre eventuali esigenze di organizzazione degli ormeggi pertanto, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti d'ormeggio, il Gestore potrà disporre, anche nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio, sempre adeguato alla tipologia dell'unità stessa. In tal caso, l'utente è tenuto ad eseguire le disposizioni con lo spostamento della propria unità. Spostamento che potrà essere effettuato anche dallo stesso personale del Gestore in servizio, previa comunicazione preventiva al proprietario.

Art. 30 Adempimenti degli assegnatari

I richiedenti risultati assegnatari di posto barca provvederanno a versare i relativi importi, secondo quanto stabilito dal Bando, senza ulteriore avviso, entro le date indicate. Copia del versamento dovrà essere

depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e presso il Gestore prima di effettuare l'ormeggio.

Il termini sopra indicati sono perentori. In caso di inosservanza, l'assegnatario decade dal diritto e l'assegnazione verrà rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista d'attesa.

Art. 31 Responsabilità

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità per danni, furti e sinistri nei riguardi degli assegnatari.

Parimenti il Concessionario non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e a fenomeni naturali.

Art. 32 Decadenza

La decadenza del contratto per il posto di ormeggio è dichiarata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune previa diffida, oltre per i casi previsti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:

- 1) Cessione a terzi del posto barca assegnato;
- 1) Gravi comportamenti all'interno del porto che provochino danni alle infrastrutture portuali ed alle unità navali ormeggiati;
- 2) False dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione
- 3) Mancato versamento della tariffa di ormeggio nel termine stabilito;
- 4) Mancata presentazione del versamento della tariffa di ormeggio nel termine stabilito;
- 5) Inadempimenti degli specifici obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 33 Determinazione tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe di ormeggio saranno stabilite ogni anno da specifica delibera di giunta comunale.

Le tariffe scontate, riportate degli atti di giunta e/o di consiglio comunale ed inerenti le tabelle tariffarie alla voce "Residenti", vengono applicate unicamente a:

- proprietari di unità navali con residenza anagrafica, accertata, nel comune di Cetara;
- proprietari di immobili presso lo stesso Comune

La tariffa per il servizio di ormeggio per periodi inferiori rispetto a quello dal 15 Maggio al 15 ottobre, viene calcolata tenendo conto del mese di riferimento ed in particolare secondo il seguente criterio: ai mesi di **Luglio ed Agosto** va aggiunto un + 50% rispetto all'importo proporzionale al periodo di richiesta. (esempio: su una tariffa di euro 5.000,00 per i 5 mesi di gestione, l'importo mensile sarà di euro 1.000,00, ma per luglio ed agosto sarà di euro 1.500,00 al mese).

Il mancato pagamento della tariffa di ormeggio nei termini di 10 giorni dalle scadenze previste comporterà la decadenza del diritto di prelazione o della nuova assegnazione con la possibilità di rimozione coattiva dell'unità, se eventualmente già ormeggiata presso altri specchi acquei in concessione.

Il pagamento della tariffa è previsto con due rate ed in particolare, per gli aventi diritto di prelazione, la prima all'atto della presentazione dell'istanza, la seconda a saldo entro il 1 Luglio dell'anno di riferimento del servizio.

Per i nuovi assegnatari, la prima rata va pagata subito dopo aver ricevuto la comunicazione della conferma del posto assegnato a chiusura di istruttoria. La seconda rata, a Saldo, sempre entro il 1 luglio.

I pagamenti possono essere effettuati unicamente con bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale o con pagamento tramite POS presso il Gestore che ha delega di "Agente Contabile Comunale".

Il mancato pagamento della tariffa di ormeggio nei termini di 10 giorni dalle scadenze previste comporterà la decadenza del diritto di prelazione o della nuova assegnazione con la possibilità di rimozione coattiva dell'unità navale se eventualmente già ormeggiata presso gli specchi acquei in concessione.

Art. 34 Diritto di Prelazione

Il "Diritto di Prelazione" si acquisisce ricorrendo le seguenti condizioni:

- già assegnatario di posto di ormeggio per l'annualità precedente;
- essere in regola con tutti i pagamenti per la/le annualità precedente/i.

Tuttavia, viene stabilito un principio di priorità, in prima istanza per i "Residenti" (come da definizione delle "Tariffe") secondo il seguente criterio:

Le assegnazioni del posto di ormeggio per le nuove unità di "Residenti", hanno priorità rispetto a quelle dei "Non Residenti", pur avendo questi ultimi diritto di prelazione così come stabilito nel paragrafo precedente.

In particolare, ai nuovi "Residenti", in base alla quantità di richieste, potrà essere assegnato anche un posto di ormeggio delle utenze "Non Residenti", tenendo in considerazione le misure dell'unità da diporto.

Tenendo conto di quanto già specificato nel paragrafo relativo al: "Piano di Ormeggio e criteri di assegnazione dei posti", anche per i nuovi "Residenti", ad esaurimento dei posti disponibili rispetto alle domande pervenute e per area di pertinenza dell'assegnazione in relazione alle misure dell'imbarcazione, si farà riferimento all'ordine di acquisizione al protocollo e pertanto, tutti i nuovi "Residenti", dovranno valutare altre possibilità di ormeggio in zone diverse, senza però che siano previste agevolazioni sulle eventuali diverse tariffe stabilite per tali aree.

Art. 35 Contratto e perfezionamento

Il diritto all'ormeggio dell'imbarcazione presso i pontili e le banchine si perfezionerà solo a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di ormeggio.

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità navale nello specchio acqueo assegnato, individuato dal gestore, con esclusione di qualsiasi onere del comune in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale e di tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sull'unità navale.

Art. 36 Attracco abusivo

In caso di attracco non autorizzato, l'unità navale sarà immediatamente rimossa coattivamente a cura dell'Autorità di Polizia Locale accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Inoltre ai contravventori verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista per legge.

Art. 37 Inosservanza e norma di rinvio

Chiunque non osserva le norme stabilite dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D. Lgs. 171 del 2005.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia come il codice della navigazione, ordinanze in essere della Capitaneria di Porto di Salerno, e norme contrattuali esplicitate nel contratto di ormeggio.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.6.2018 e la disciplina del charter nautico (*rectius* ditte di locazione e/o noleggio natanti da diporto) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 29/12/2012 e qualsiasi altro atto deliberativo, ancorché qui non citato.